

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

TRA

L' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), codice fiscale e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in P.le Pastore 6, Roma, rappresentato dalla Dr.ssa Angela Razzino nella qualità di Direttore regionale Liguria, (nel prosieguo: INAIL)

E

Alliance Medical Diagnostic s.r.l, a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia s.r.l, codice fiscale e partita IVA 02846000616 con sede legale in Lissone (MB) via Mameli 42A, e sedi operative in Genova via Gestro 21 e via Anzani 10 R (prossimo trasferimento in via Dattilo 42R), Campoligure via Vallecaldà 43, in persona di un legale Rappresentante Dr.ssa Adele Negroni, (nel prosieguo: STRUTTURA)

PREMESSO CHE

In data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro prevede che " l'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo."

In data 26/03/2013 l'INAIL e la Regione Liguria hanno stipulato un Protocollo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro.

Il sopraccitato Protocollo è stato rinnovato in data 6/5/2016 ed in data 6/9/2019.

In tale ambito in data 18/07/2014 l'INAIL e la Regione Liguria hanno stipulato una Convenzione con la quale hanno individuato le strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative (LIA–Livello Integrativo di Assistenza) necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

Essendo scaduta la convenzione del 18/07/2014, in data 15/11/2017, l'INAIL e la Regione Liguria hanno stipulato una nuova Convenzione concordando che le Strutture individuate sono quelle pubbliche e private convenzionate risultanti dall'elenco pubblicato sul sito dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.LI.SA), in quanto in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività per la branca specialistica della Medicina Fisica e Riabilitazione.

Essendo scaduta la Convenzione tra INAIL e Regione del 15/11/2017 per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione, con Delibera Giunta Regionale n. 1112 del 23 Dicembre 2020, è stato approvato il rinnovo della stessa ed in data 4 Gennaio 2021 è stata firmata la nuova Convenzione dal Direttore Regionale INAIL Liguria.

La STRUTTURA è inclusa nell'elenco pubblicato sul sito A.LI.SA, con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di riabilitazione.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 (Oggetto)

La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

A tal fine le parti individuano percorsi dedicati in favore di infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

Art.3 (Modalità di erogazione delle prestazioni)

La STRUTTURA assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste dall'INAIL incluse nell'elenco allegato alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante.

La STRUTTURA si impegna ad effettuare la visita fisiatrica richiesta dall' INAIL con la tempestività necessaria e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

La STRUTTURA si impegna ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'INAIL, da avviare entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'autorizzazione e da realizzarsi con frequenza quotidiana secondo il "Piano di indirizzo per la Riabilitazione" (Rep. Atti n. 30/CSR del 10 febbraio 2011 – GU n.50 del 02/03/2011 s.o. n.60), recepito dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 460 del 20/04/2012.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla STRUTTURA, comprensivo sia delle prestazioni LEA (Livello Essenziale di Assistenza) sia delle prestazioni LIA.

Per ogni giorno di ritardo per cui la STRUTTURA non proverà la dipendenza da cause non alla stessa imputabili, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo complessivamente fatturato.

La Struttura si impegna altresì a predisporre relazione finale ad ogni fine ciclo riabilitativo e qualora si ravvisi la necessità di prosecuzione del trattamento riabilitativo dovrà essere garantita la continuità delle sedute terapeutiche.

In ogni caso qualora i sanitari della STRUTTURA ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

Art. 4 (Corrispettivi delle prestazioni rese)

La STRUTTURA assume l'obbligo di erogare le prestazioni integrative (LIA) richieste alle condizioni di cui all'elenco allegato sub.1.

La STRUTTURA non può richiedere alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali.

La fatturazione avverrà con le modalità previste dalla Legge 244/2007 e dal Regolamento di cui al D.M. 55/2013 e secondo le indicazioni di cui all'allegato sub.2 che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

L'Istituto provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c IBAN:

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei LEA prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASL, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla STRUTTURA alla competente ASL, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento. In ogni caso le prestazioni LEA non potranno mai essere a carico INAIL.

Eventuali variazioni dell'elenco delle prestazioni LIA/LEA ai sensi della normativa nazionale e regionale, intercorse in vigore della presente convenzione e recepite da INAIL, saranno tempestivamente comunicate al fine dell'aggiornamento dell'elenco stesso.

Art.5 (Durata)

La presente Convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previa espressa manifestazione di volontà dell'INAIL oltre che della Struttura convenzionata, comunicata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art.6 (Risoluzione e recesso unilaterale)

La presente Convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla STRUTTURA, dei requisiti della regolarità contributiva o dell'accreditamento o in caso di contestata e reiterata irregolare esecuzione.

La STRUTTURA si impegna a comunicare immediatamente la perdita dell'accreditamento.

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con il preavviso di almeno 6 mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.

Art 7 (Trattamento dati personali e sensibili)

I dati raccolti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengono trattati e custoditi dalle parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.lgs. 196 del 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE), esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la sicurezza e la riservatezza in relazione alle notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dell'attività di collaborazione e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali

Art.8 (Foro Competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Genova.

Art.9 (Registrazione)

Le spese di registrazione della presente convenzione saranno a carico di entrambe le parti in egual misura

Genova, 22 Febbraio 2021

Per l'INAIL - Il Direttore Regionale per la Liguria

Per la STRUTTURA – Il Legale Rappresentante